

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Sezione III Civile

Nella persona della dr.ssa Laura Ferraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sentenza N. 128/13
Spedita il 12/12/12
Depositata il 08 GEN 2013
Fig. N. 23471/12
Gen. N. 2159/13
Rep. N.

Nel ricorso

R. G. 23471/12 presentato da

elettivamente domiciliato in Torino via XX Settembre 51 presso l' avv. Gianluigi Marino e l'avv. Roberto Guarini che lo rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di opposizione

Ricorrente

Contro

Prefettura di Torino – Ufficio territoriale del Governo di Torino in persona del Prefetto pro tempore rappresentato dal funzionario delegato Viceprefetto dr. Silvana E. Coviello, elettivamente domiciliata in via del Carmine 12

Resistente

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente: Voglia il Giudice di Pace

In via preliminare, sospendere la esecutività e in via principale, annullare il provvedimento amministrativo accessorio della sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto di Torino con decreto Prot. N. 43117 /Auto/Area/III in data 24. 07. 2012. Con vittoria di spese.

Parte resistente: Voglia il Giudice di Pace respingere l'opposizione avverso il provvedimento prefettizio impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto tempestivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente presenta opposizione contro il provvedimento della sospensione della patente di guida per mesi 6 disposta dal Prefetto della Provincia di Torino con decreto conseguente al verbale di violazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) CdS in data 14. 07. 2012 del Comando Polizia Stradale di Torino. Gli agenti intervenuti accertavano la guida in stato di ebbrezza alcolica con valori di alcool test di 1,51 g/l nella prima e di 1,42 g/l nella seconda prova.

Oppone il ricorrente la illegittimità del decreto in quanto "è da escludere che in caso di tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l sia applicabile la sanzione cautelare della sospensione della patente di guida ex art. 223 CdS." Si precisa che, dei due valori sopra indicati, occorre considerare il più basso. Questo giudice di pace respingeva l'istanza preliminare formulata dalla parte ricorrente per la sospensione del provvedimento amministrativo accessorio della sospensione della patente di guida, tenendo conto della necessità di ottenere il - certificato di idoneità da parte della Commissione Medica competente, e fissava l'udienza di prima comparizione del 12. 12. 2012. Si costituiva la parte resistente depositando comparsa e documentazione. All'udienza comparivano il ricorrente, l'avv. Marino e l'avv. Guarino, i quali esibivano il certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione Medica in data 29 novembre 2012. Esaminato il ricorso e precisate le conclusioni la giudice di pace decideva come da dispositivo che pronunciava in udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE

In premessa, si rammenta che non compete al Giudice di Pace l'accertamento in sede civile della sussistenza o meno del reato; ma unicamente la valutazione dell'esistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti richiesti dalla norma per la sospensione della patente di guida.

Parte ricorrente argomenta che l'art. 223 c. 1 CdS che dispone la sospensione della patente nelle ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza per un massimo di due anni, da parte della Prefettura, è norma generale che viene derogata dalla norma speciale di cui all'art.

186 comma 9 CdS. Questo articolo statuisce che il Prefetto dispone la sospensione della patente qualora dall'accertamento risulti un valore glicemico superiore a 1,5 grammi per litro. A sostegno, parte ricorrente richiama la sentenza della Cassazione Civile sezione II n. 21447 del 19 ottobre 2010 che accoglie un ricorso fondato su questa stessa difesa: "...è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28.08. 2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 CdS comma 9 all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso aloolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223 comma 3 stesso codice, alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1 dello stesso articolo. Pertanto ricorre la violazione della legge n. 689/1981 art. 14 per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra il fatto contestato e fatto assunto alla base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata (al ricorrente) era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita al quest'ultimo in sede di contestazione."

Replica la Prefettura che la citata sentenza della Suprema Corte fa riferimento alla versione dell'art. 186 comma 9 CdS antecedente la novella del 2007.

Esaminando le due versioni del comma 9, si rileva che esse differiscono soltanto per l'introduzione, nella novella, della menzione del comma 2 bis, oltre al comma 2 già esistente. Pertanto la contro difesa della Prefettura non risulta fondata.

In adesione al sopra citato orientamento della Suprema Corte, si accoglie il ricorso riconoscendo la mancanza del presupposto sostanziale che possa legittimare la sospensione, e si dispone la restituzione della patente al ricorrente, dalla data della presente decisione.

Tenuto conto della particolarità della materia, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.

PQM IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

- Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
- Visti gli artt. 6 e 7 D. Lgs 150/2011
- Definitivamente pronunciando

Accoglie il ricorso del sig. _____ nei confronti del decreto del Prefetto di Torino Prot. N. 43117 /Auto/Area/III in data 24. 07. 2012 e dispone che al medesimo venga immediatamente restituita la patente di guida.

Compensa integralmente le spese del ricorso.

Così deciso in Torino il 12.12.2012.

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORINO

DEPOSITO
TORINO
08 GEN 2013

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE BS

Il Giudice di Pace
dr. ssa Laura Ferraro

IL GIUDICE DI PACE
DR. S.SA LAURA FERRARO

